

BENI E VINCOLI CULTURALI ARCHEOLOGICI STORICI ARTISTICI

nel GOVERNO DEL TERRITORIO

raccolta di giurisprudenza 2009-2017

BENI E VINCOLI CULTURALI ARCHEOLOGICI STORICI ARTISTICI

nel governo del territorio

raccolta di giurisprudenza **2009-2017**

Abstract: rassegna, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi giurisprudenziali, seguite dagli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono, in materia di BENI E VINCOLI CULTURALI ARCHEOLOGICI STORICI ARTISTICI nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimonio pubblico.it, tratte da pronunce recensite dalle medesime riviste appartenenti agli anni dal 2009 al 2017.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-238-3 - codice: JRE145 - nic: 306 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - info@exeo.it - www.exeo.it.

SOMMARIO

[COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI --> POTESTÀ LEGISLATIVA --> BENI CULTURALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO CULTURALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> AREE E PARCHI ARCHEOLOGICI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> ATTESTATO ART. 68 D. LGS. 42/2004](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> AUTORIZZAZIONE ART. 21 D. LGS. 42/2004](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> BENI MOBILI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> BIGLIETTI DI INGRESSO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ALIENAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPORTAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> DEL BENE CULTURALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> DEL BENE CULTURALE --> COMPETENZA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> PER FINI STRUMENTALI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> DISTINZIONE --> PER INTERESSE ARCHEOLOGICO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> FUNZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI --> PROGETTAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI --> VINCOLO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> PROCEDURA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> SDEMANIALIZZAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> USUCAPIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> DIVIETO DI USI INCOMPATIBILI](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> ORDINE DI REINTEGRAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> PREMIO PER IL RINVENIMENTO](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> PRESUNZIONE DI CULTURALITÀ](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> RESPONSABILITÀ CIVILE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> RESPONSABILITÀ PENALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> RESPONSABILITÀ PENALE --> ART. 176 D. LGS. 42/2004](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> VALORIZZAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> VERIFICA/DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> VINCOLO OPE LEGIS](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> BENI CULTURALI](#)

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DI POSTEGGIO --> ESTROMISSIONE DAI CENTRI STORICI - ART. 52 D.LGS. 42/2004

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> VERIFICA/DICHIARAZIONE DELL'INTERESSE CULTURALE

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> AREE NON EDIFICABILI --> CRITERIO INDENNITARIO --> TERTIUM GENUS --> VINCOLO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO --> BENI CULTURALI

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> TEMPORANEA NON PREORDINATA AD ESPROPRIO --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE --> DIES A QUO

OCCUPAZIONE --> OPERE/OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE

OCCUPAZIONE --> OPERE/OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE --> IMMISSIONE IN POSSESSO

OCCUPAZIONE --> OPERE/OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE --> PROROGA

OCCUPAZIONE --> OPERE/OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE --> PROROGA --> NON TEMPESTIVA

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> CENTRI CULTURALI

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO --> SOSPENSIONE

OPERE ED INTERVENTI --> CASISTICA --> OPERE SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO --> SOSPENSIONE --> INDENNIZZABILITÀ

OPERE ED INTERVENTI --> PIANO CASA --> REGIONE CAMPANIA --> DEMORICOSTRUZIONE --> CENTRI STORICI, ESCLUSIONE --> ECCEZIONI

PATOLOGIA --> OPERA PUBBLICA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> AREE EDIFICATE --> IMMOBILE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

[PATOLOGIA --> OPERA PUBBLICA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESIONE IN PRISTINO --> IN PENDENZA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO --> VINCOLO ARCHEOLOGICO](#)

[PATOLOGIA --> OPERA PUBBLICA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE](#)

[PROCEDURA --> BENI CULTURALI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> ART. 21 OCTIES L. 241/90 --> NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO --> APPOSIZIONE E REITERA VINCOLO --> VINCOLO ARCHEOLOGICO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> CONCESSIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> ARCHEOLOGICI E CULTURALI, BENI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLI CONFORMATIVI --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLO CULTURALE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> VINCOLO CULTURALE --> DESTINATARI --> PROPRIETARI CATASTALI](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NEL GOVERNO DEI BENI CULTURALI](#)

[PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --> VINCOLO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BENI ARCHEOLOGICI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> IMMOBILI STORICI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> SANATORIA --> CONDONO --> ESISTENZA DI VINCOLI --> VINCOLO ARCHEOLOGICO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> COMPATIBILITÀ CULTURALE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> COMPATIBILITÀ CULTURALE --> COMPETENZA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> COMPATIBILITÀ CULTURALE --> INERZIA DELLA P.A.](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> COMPATIBILITÀ CULTURALE --> LIBERALIZZAZIONE](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> PRELAZIONE E RETRATTO --> DEL MINISTERO B. E A. CULTURALI](#)

[TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO --> RETROCESSIONE --> IPOTESI DI NON OPERATIVITÀ --> BENI CULTURALI](#)

[TRIBUTI --> ICI --> IMMOBILI --> IMMOBILI STORICI E ARTISTICI](#)

[TRIBUTI --> IMPOSTA DI REGISTRO --> IMPONIBILE --> IMMOBILI DI INTERESSE STORICO](#)

[TRIBUTI --> IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE --> IMPONIBILE --> IMMOBILI DI INTERESSE STORICO](#)

[TRIBUTI --> IMPOSTE SUI REDDITI --> IMPONIBILE --> IMMOBILI DI INTERESSE STORICO](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> AUTORIZZAZIONE SOVRINTENDENZA](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ --> STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO --> INDAGINI PRELIMINARI](#)

[VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> BENI CULTURALI](#)

COMUNITÀ EUROPEA ED ENTI TERRITORIALI --> POTESTÀ LEGISLATIVA --> BENI CULTURALI
TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.1373 del 04/02/2014 - Relatore: Solveig Cogliani -
Presidente: Antonino Savo Amodio

Sintesi: La tutela dell'ordinato dispiegarsi del tessuto urbanistico, unitamente a quella dei valori culturali – storico ed architettonici, trova il suo equilibrato dispiegarsi attraverso i tre livelli di regolamentazione statale, regionale e comunale, in cui quest'ultimo si svolge con riferimento alle specificità territoriali.

Sintesi: La tutela dell'ordinato dispiegarsi del tessuto urbanistico, unitamente a quella dei valori culturali – storico ed architettonici, trova il suo equilibrato dispiegarsi attraverso i tre livelli di regolamentazione statale, regionale e comunale, in cui quest'ultimo si svolge con riferimento alle specificità territoriali.

Estratto: «IV – Fatta questa premessa deve procedersi all'esame dei dedotti vizi di istruttoria e motivazione attraverso i quali l'istante censura il provvedimento che inibisce l'attività edilizia ed il presupposto parere della Sovrintendenza Capitolina. L'intervento, difatti, è negato poiché l'immobile – ricompreso tra gli "Edifici e complessi edilizi moderni – complessi di edifici di notevole interesse architettonico ed urbano" di cui alla 'Carta Qualità' – comporterebbe una modifica all'"integrità architettonica dell'immobile alterandolo e non riqualificandolo". Tale indagine comporta tre ambiti di giudizio: il primo, in ordine alla sussistenza di una generale competenza del Comune di individuazione di ambiti di tutela al di là della sottoposizione a vincolo degli immobili; il secondo concernente l'eshaustività della specifica istruttoria in ordine all'intervento richiesto; il terzo, relativo all'ambito di sindacabilità del giudizio espressione di discrezionalità tecnica amministrativa. V – Sul primo punto il Collegio ritiene, che, proprio alla luce dei parametri espressi dalla Corte Costituzionale, nell'individuare i livelli di tutela e disciplina del territorio, non possa negarsi un generale potere del Comune di individuare complessi ambiti di particolare interesse nel proprio territorio. Tale competenza trova il limite nell'adeguatezza dell'istruttoria e nelle figure sintomatiche di eccesso di potere, che, nella specie, risultano esclusi dalla exhaustività dell'indagine posta a fondamento dell'elaborazione della Carta Qualità, con riferimento ad ogni tessuto della Città storica fino alle architetture contemporanee. Non può trascurarsi il dato cui si è pervenuti di certo ad un'evoluzione del concetto di bene culturale atto a comprendere anche le opere d'architettura contemporanea nella lett. e) dell'art. 11, del Codice dei beni culturali del 2004, che consente l'ammissione della costruzione architettonica ai contributi ministeriali per la realizzazione di interventi conservativi, ove la Sovrintendenza abbia riconosciuto "il particolare valore artistico" della costruzione stessa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, Codice. Si è fatto dunque strada nell'ordinamento giuridico il concetto – in generale – della 'qualità architettonica' come oggetto di tutela specifica. Si è detto che la nozione di bene culturale per il giurista non può che essere una nozione aperta, non rinvenibile direttamente nella normativa, ma mediante rinvio a discipline non giuridiche, di tal che la formula normativa non può che essere riempita dai contenuti offerti da altre discipline - storiche, estetiche, etc. -, che si evolvono nel progressivo evolversi della storia, degli interessi che, nella categoria dei beni c.d. 'culturali', l'ordinamento intende garantire. Se, dunque, il legislatore nazionale ha previsto una nozione di bene culturale che si fonda sul corrispondente ampliamento del concetto di cultura e, dunque, in ultima analisi, della coscienza culturale del popolo, cui si connette una disciplina di livello statale avente valore

ricognitivo del patrimonio riconosciuto, non può che trovare altresì riconoscimento una norma di rango regionale, che, nel dettare le disposizioni uniformi sul territorio per la realizzabilità degli interventi edilizi, riconosca la specificità del potere dell'Autorità comunale di garantire la tutela dei contesti architettonici particolari. Sulla base di tali considerazioni, dunque, deve ritenersi che la tutela dell'ordinato dispiegarsi del tessuto urbanistico, unitamente a quella dei valori culturali – storico ed architettonici, trovi il suo equilibrato dispiegarsi attraverso i tre riferiti livelli di regolamentazione, in cui il potere comunale si svolge con riferimento alle specificità territoriali. VI - In ordine allo specifico intervento, poi, va rilevato che la Sovrintendenza capitolina non si è limitata al riferimento all'ambito di appartenenza dell'immobile d'interesse, ma ha specificamente motivato sulla tipologia dell'intervento richiesto, evidenziandone la potenzialità di incisione sull'integrità architettonica dell'immobile. Com'è noto, la discrezionalità tecnica è caratterizzata da un momento valutativo, imperniato sull'utilizzo di regole e concetti di specifiche discipline scientifiche/tecniche – nella specie attinenti al valore architettonico-ambientale dell'area in esame - e sindacabile in sede giurisdizionale unicamente sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti. Nel caso in esame, la stessa parte ricorrente non è stata in condizione di dedurre specifici elementi idonei a minare il giudizio di valore espresso dall'Amministrazione in ordine all'effetto dell'ampliamento richiesto dalla parte interessata sul contesto architettonico. La censura appare, dunque, infondata. Né vale il dedotto mancato esercizio del diritto di partecipazione al procedimento, non potendo, una volta concluso l'accertamento tecnico (nella specie sulla base frutto di scienze per così dire inesatte), che esservi una scelta vincolata. A differenza della discrezionalità amministrativa, l'esercizio della discrezionalità tecnica – come nella specie l'inserimento del bene nella 'Carta Qualità' ed il giudizio in ordine all'incidenza dell'intervento sul contesto che si è inteso tutelare con essa - non mira a comparare l'interesse da curare con altri interessi presenti nella fattispecie, quanto invece tende alla formulazione di un giudizio che si risolve in un'operazione d'individuazione della materialità di un fatto. Orbene, è noto al Collegio che, con la sentenza n. 601 del 9 aprile 1999 della IV Sezione del Consiglio di Stato, si è segnato il definitivo superamento dell'equazione discrezionalità tecnica – merito amministrativo, che comportava la considerazione secondo cui il procedimento valutativo di contenuto specialistico sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che può solo controllare l'adeguatezza e la logicità della motivazione dell'impugnato provvedimento di diniego. A partire dalla menzionata pronunzia, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, ma in ordine alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo. Non è, quindi, l'opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell'amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l'insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo. Nella specie, tuttavia, tale procedimento non risulta violato, anzi la sottoposizione della richiesta alla valutazione dell'Ufficio capitolino costituisce garanzia di un adeguato approfondimento in sede istruttoria, come precisato. VII - Né tanto meno può ritenersi fondata la censura in ordine alla violazione del termine per l'espressione del parere oggetto di gravame. Orbene, nel caso di specie nessuna qualificazione normativa né alcuna previsione decadenziale risultano espressamente contemplate dalla normativa in esame; di conseguenza, può ragionevolmente desumersi l'ordinatorietà dei termini in essa stabiliti. Al riguardo deve essere ricordato l'indirizzo giurisprudenziale, richiamato dalla Sez. II del Consiglio di Stato nel

parere 24 giugno 2011 n. 2552, alla stregua del quale “il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 241 del 1990 non è idoneo a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato, trattandosi di termine acceleratorio per la definizione del procedimento, ed atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà, né circa la decadenza della potestà amministrativa, né circa l’illegittimità del provvedimento adottato (Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2010 n. 8371)”.

CORTE COSTITUZIONALE n.194 del 17/07/2013 - Relatore: Paolo Grossi - Presidente: Franco Gallo

Sintesi: Il D. Lgs. 42/2004 è parametro interposto di costituzionalità, alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto.

Sintesi: Se «tutela» e «valorizzazione» dei beni culturali esprimono aree di intervento diversificate, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l’esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò – secondo i principi di cui agli articoli 111 D. Lgs. 42/2004 – la costituzione e l’organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze.

Sintesi: Le norme regionali non possono intervenire nella materia della ricerca e del ritrovamento di cose di interesse culturale, tanto più dettando una disciplina difforme da quella statale, senza eccedere dall’ambito di competenza e senza, perciò, risultare incompatibili con il sistema costituzionale del riparto di competenze, anche al di là della specifica materia dei beni culturali: ove, infatti, in ipotesi, dette normative regionali prevedessero vincoli o privilegi incidenti nella sfera dei diritti e degli interessi dei privati, potrebbero finire per interessare anche altre materie riservate alla competenza dello Stato (es. «ordinamento civile»), risultando, perciò, costituzionalmente illegittime sotto ulteriori profili.

Estratto: «6.- Sul versante delle competenze, del resto, non appare superfluo sottolineare la circostanza che il codice dei beni culturali e del paesaggio si “autoqualifichi” (art. 1, comma 1) come normativa di «attuazione dell’articolo 9 della Costituzione», assumendo le connotazioni tipiche del “parametro interposto”, alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto: non diversamente da quanto questa Corte ebbe modo di osservare a proposito della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), attuativa dell’art. 6 della Costituzione (sentenze n. 170 del 2010 e n. 159 del 2009). Lo stesso art. 1 del codice, in particolare, nel dettare i principi della relativa disciplina, significativamente sancisce – al comma 2 – che «la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura»: implicando, per un verso, il riferimento a un “patrimonio” intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni ma, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità e al

mutamento e, perciò stesso, affidato, senza specificazioni, alle cure della “Repubblica”; e, per altro verso, una sorta di ideale contiguità, nei limiti consentiti, fra le distinte funzioni di “tutela” e di “valorizzazione” di questo “patrimonio” medesimo, ciascuna identificata nel proprio ambito. All’interno di questo sistema appare, perciò, indubbio, che se “tutela” e “valorizzazione” esprimono – per dettato costituzionale e per espressa disposizione del codice dei beni culturali (artt. 3 e 6) (secondo anche quanto riconosciuto da questa Corte sin dalle sentenze n. 26 e n. 9 del 2004) – aree di intervento diversificate, è necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione e, invece, anche alle Regioni, ai fini della valorizzazione, la disciplina e l’esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza e utilizzazione e fruizione di quel patrimonio e, perciò – secondo i principi di cui agli articoli 111 e seguenti del codice –, la costituzione e l’organizzazione stabile di risorse o la messa a disposizione di competenze. L’impianto normativo costruito, con tale particolare compattezza, sull’art. 10 del codice, prevede, come è noto, una serie di rigorose e dettagliate misure di tutela: da quelle concernenti i diversi divieti o le autorizzazioni o gli obblighi conservativi dei beni, a quelle relative alla loro circolazione, al regime delle eventuali loro alienazioni o di altre forme di trasmissione in ambito nazionale o anche internazionale o alla uscita dal (o all’ingresso nel) territorio nazionale, alle espropriazioni e, finalmente, per quello che qui più interessa, alle ricerche e ai ritrovamenti. È opportuno ribadire, infatti, a questo riguardo, che, a norma dell’art. 88 del codice, «le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero»; il quale può, tuttavia (art. 89), concederne a soggetti pubblici o privati l’esecuzione, fermo per il concessionario l’obbligo di attenersi alle prescrizioni del Ministero medesimo e con la possibilità (comma 6) che questo possa «consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime». Né di minore rilievo appaiono le regole (art. 90) concernenti le scoperte fortuite, che impongono (comma 1) all’occasionale scopritore di «cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10» di farne «denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza» e di provvedere «alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute», con l’ulteriore onere, per il soprintendente, di informare «anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale»; e con la specificazione (comma 2) che «Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica», fermo – oltre che l’obbligo di conservazione e custodia «per ogni detentore di cose scoperte fortuitamente» (comma 3) – il rimborso delle spese da parte del Ministero. Appare, dunque, del tutto evidente che eventuali normative regionali non potrebbero intervenire su questi stessi oggetti – tanto più se con discipline modificative di quelle statali – senza eccedere dall’ambito di competenza e senza, perciò, risultare, come nel caso, incompatibili con il sistema costituzionale del relativo riparto, anche al di là della specifica materia dei beni culturali: ove, infatti, in ipotesi, dette normative regionali prevedessero vincoli o privilegi incidenti nella sfera dei diritti e degli interessi dei privati, potrebbero finire per interessare anche altre materie riservate alla competenza dello Stato (come, ad esempio, quelle

riconducibili alla materia dell' "ordinamento civile"), risultando, perciò, costituzionalmente illegittime sotto ulteriori profili.»

Sintesi: In materia di beni culturali la potestà legislativa delle Regioni può legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – per tutelare quelle cose o quei beni che, pur non essendo classificati dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», possano presentarsi come un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli per una determinata comunità territoriale e siano quindi espressione di una memoria «particolare», coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie.

Estratto: «7.- Su queste basi, appare non persuasivo l'argomento, prospettato dalla Regione resistente a sostegno della propria scelta legislativa, secondo cui i «reperti mobili» e i «cimeli storici che si trovano sul territorio regionale» – interessati dalle attività di «ricerca, raccolta, conservazione e valorizzazione», di cui alla legge impugnata – riguarderebbero – come già ricordato – soltanto beni diversi sia da quelli indicati nella richiamata legge regionale sul patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia, sia anche dai «beni culturali di cui all'articolo 10» del codice dei beni culturali. La portata regolativa di quest'ultima disposizione appare, tuttavia, con ogni evidenza, talmente estesa da risultare programmaticamente destinata a riguardare la totalità delle cose che presentino «un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», impedendo di ritenere che alcune di queste cose possano risultare, per se stesse, preventivamente sottratte a quella disciplina e perciò – come l'art. 2 impugnato vorrebbe – oggetto di un'altra. Ciò che, piuttosto, assume particolare e decisivo rilievo – sul piano logico oltre che su quello pratico – è il profilo concernente l'accertamento o la verifica della effettiva sussistenza dell'interesse culturale che queste cose possono presentare e, dunque, di quel carattere dal quale consegue la loro sicura appartenenza al «patrimonio culturale». Ora, è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l'attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l'impiego di criteri omogenei, da adottare, «sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero», «al fine di assicurare uniformità di valutazione» (art. 12, comma 2). Ove, perciò, la legge regionale in discorso avesse effettivamente inteso evitare di sovrapporsi alla disciplina dello Stato, avrebbe dovuto prevederlo in maniera inequivoca: non già solo, cioè, genericamente escludendo di riferirsi – con una formula destinata a risultare quasi di stile – ai beni di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali, ma piuttosto direttamente prevedendo di rivolgersi soltanto a quelle cose che, in quanto non riconosciute o non dichiarate di "interesse culturale", all'esito dei previsti procedimenti, risultassero, perciò, escluse, come previsto, dall'applicazione delle disposizioni del codice (art. 12, comma 4, e artt. 13 e seguenti del codice dei beni culturali), in quanto non ricomprensibili nel novero dei beni culturali di cui al predetto art. 10. La circostanza, infatti, che una specifica cosa non venga "classificata" dallo Stato come di «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene culturale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse "culturale" per una determinata comunità territoriale: restando questo interesse

ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile, di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità. In tale contesto e solo entro tali limiti, la potestà legislativa delle Regioni può dunque legittimamente esercitarsi – al di fuori dello schema tutela/valorizzazione – non già in posizione antagonista rispetto allo Stato, ma in funzione di una salvaguardia diversa ed aggiuntiva: volta a far sì che, nella predisposizione degli strumenti normativi, ci si possa rivolgere – come questa Corte ha avuto modo di sottolineare (sentenza n. 232 del 2005) – oltre che ai «beni culturali» identificati secondo la disciplina statale, e rilevanti sul piano della memoria dell'intera comunità nazionale, eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO CULTURALE

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.140 del 13/05/2014 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Francesco Gambato Spisani

Sintesi: Il bene demaniale (nella specie appartenente al demanio culturale) non è usucapibile per l'espresso disposto dell'art. 823 comma 1 c.c.: è dunque legittimo che l'ente proprietario, per tutelarsi avverso una occupazione senza titolo, eserciti il potere di ordinanza conferitogli dall'art. 823 comma 2 c.c..

Estratto: «6. Ciò posto, il bene per cui è causa è sicuramente di proprietà comunale, come risulta dalle vicende storiche, ricordate in premesse e non contestate dal ricorrente, che lo hanno portato, già alcuni secoli or sono, nel patrimonio dell'ente. Che poi si tratti di bene di interesse quantomeno storico non è possibile dubitare, dato che si tratta della testimonianza di un episodio della storia cittadina, che vide un benefattore costruire un gruppo di alloggi destinati ai poveri. Si tratta quindi di un bene culturale per sua natura, ma in ogni caso tale sua qualità è stata espressamente riconosciuta con il decreto della competente Soprintendenza prodotto in copia dal Comune come doc. 14, ove in dettaglio tutta la vicenda storica. Trattandosi poi di un bene immobile, esso rientra nel demanio comunale ai sensi degli artt. 822 comma 2 e 824 c.c., in quanto si tratta di uno degli “immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia”. 7. Il bene demaniale, come tale, non è usucapibile per l'espresso disposto dell'art. 823 comma 1 c.c., e quindi correttamente il Comune ha nel caso di specie esercitato, per tutelarsi avverso una occupazione senza titolo non contestata come fatto storico, il potere di ordinanza conferitogli dall'art. 823 comma 2 c.c.: sul punto, per tutte, C.d.S. sez. VI 25 settembre 2007 n°4926.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.4829 del 18/10/2017 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Luciano Barra Caracciolo

Sintesi: Le norme della l. 1089/1939 e quelle conformi del T.U. 490/1999 hanno registrato un'interpretazione non uniforme quanto all'esatta individuazione dei criteri in base ai

quali i beni di proprietà di un ente pubblico vanno ritenuti sottoposti a tutela come beni di interesse culturale.

Estratto: «8. Le norme della l. 1089/1939 -e lo stesso può dirsi per quelle conformi del T.U. 490/1999- appena descritte hanno registrato un'interpretazione non uniforme quanto all'esatta individuazione dei criteri in base ai quali i beni di proprietà di un ente pubblico vanno ritenuti sottoposti a tutela come beni di interesse culturale. Si registrano in proposito due indirizzi giurisprudenziali. Secondo il primo di essi, il bene il quale abbia i requisiti di cui all'art. 1 della legge, sia cioè di interesse "artistico, storico, archeologico o etnografico...", ove appartenga ad un ente pubblico è per ciò solo sottoposto a tutela, indipendentemente da un provvedimento amministrativo in tal senso; si afferma in particolare che l'inclusione negli elenchi previsti dall'art. 4 della legge potrebbe anche mancare, ed ove vi sia ha efficacia soltanto dichiarativa: in tal senso, fra le molte C.d.S. sez. VI 15 ottobre 1996 n.1354; 13 maggio 2002 n.2564; 14 febbraio 2007 n.607, nonché Cass. civ. sez. I 26 giugno 1990 n.6496; 24 aprile 2003 n.6522; 10 febbraio 2006 n.2995 e Cass. pen. sez. III 9 ottobre 1998 n.12003 e sez. V 26 aprile 2005 n.23668. Secondo altro indirizzo, da un formale provvedimento di dichiarazione dell'interesse non si potrebbe comunque prescindere. In tal senso, C.d.S. sez. VI 2 novembre 1998 n.1479; 8 febbraio 2000 n.678 e 8 gennaio 2003 n.20, le quali osservano che la legge non lo esclude in modo espresso, ed anzi, facendo rinvio alle disposizioni "del presente titolo", richiama per implicito anche quelle che prevedono la cd notifica, necessaria per vincolare i beni privati; osservano ancora che tale interpretazione raggiungerebbe un duplice scopo, quello di accentrare nell'autorità competente le valutazioni in materia e quello di garantire la certezza del diritto nella circolazione dei beni. 9. Ad avviso del Collegio, i due indirizzi contrapposti sono solo apparentemente in contraddizione, ed anzi consentono di identificare un punto di equilibrio che contempera gli interessi coinvolti.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2756 del 07/06/2017 - Relatore: Francesco Mele - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Dal contesto normativo della legge n. 1089 del 1939 emerge chiaramente che le cose ritrovate o scoperte fortuitamente, per appartenere allo Stato, devono essere cose distinte rispetto al bene in cui il rinvenimento viene effettuato: devono avere una identità propria ed una autonoma configurazione rispetto all'immobile o alla cosa in cui il rinvenimento o la scoperta sono avvenute.

Estratto: «la disamina dell'appello impone un inquadramento generale del contesto normativo della legge n. 1089 del 1939 (applicabile alla fattispecie in esame) in cui le disposizioni relative alla scoperta fortuita di cose sono inserite. Gli articoli 48 e 49 risultano inseriti nel Capo V, relativo alla «Disciplina dei ritrovamenti e delle scoperte». L'articolo 43 ha previsto che «Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1, in qualunque parte del territorio del regno. A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori». L'articolo 44 ha previsto che «Le cose ritrovate appartengono allo Stato» e che «Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio». L'articolo 45 si è riferito ai casi in cui «l'esecuzione di ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'articolo 1» sia oggetto di concessione da